

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 30-3698

REG.UE 652/2014. L.R. 63/1978, articolo 18 bis. L.R. 1/2019, articoli 109 e 110. Approvazione criteri per concessione contributi, per il 2021, a favore di PMI operanti nella produzione agricola primaria, per perdite di produzione e per costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*).

A relazione dell'Assessore Protopapa:
Premesso che:

la D.G.R. n. 16-1295 del 30/04/2020 ha approvato i criteri per la concessione di contributi, per gli anni 2019-2020, a favore di PMI operanti nella produzione agricola primaria, per le perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*);

la D.G.R. n. 18-1793 del 31/07/2020 ha modificato e integrato la D.G.R. n. 16-1295 del 30/04/2020 in recepimento delle indicazioni della Commissione Europea, Direzione Generale Concorrenza - Aiuti di Stato, in relazione alla misura di aiuto approvata con tale atto;

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, l'aiuto a favore di PMI operanti nella produzione agricola primaria, per le perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso, approvato con D.G.R. n. 16-1295 del 30/04/2020, è stato comunicato il 19 giugno 2020, numero di caso SA.57732 alla Commissione europea tramite gli appositi sistemi informatici, è stato pubblicato sul sito web regionale alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/normativa-nematode-galligeno-riso-meloidogyne-graminicola>, ed ha ottenuto parere favorevole.

Dato atto che il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo:

con la D.D. n. 583 del 25/08/2020 ha approvato il bando per la concessione di contributi a favore di PMI operanti nella produzione agricola primaria, per le perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti nell'anno 2019 a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*), sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 16-1295 del 30/04/2020, con una dotazione finanziaria di euro 197.000,00 a cui si è dato la seguente copertura finanziaria:

- per € 64.691,55 quali risorse finanziarie non utilizzate con il bando 2019, di cui alla D.G.R. n. 11 – 6814 del 04/05/2018, accertate con la D.D. n. 740 del 23/07/2019;
- per € 66.154,23 con l'impegno n. 2020/8676 assunto sul capitolo di spesa n. 173876/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020;
- per € 66.154,22 con l'impegno n. 2020/8677 assunto sul capitolo di spesa n. 173878/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020;

con la D.D. n. 862 del 01/12/2020 ha accertato un minor utilizzo di risorse finanziarie per complessivi € 2.770,42 sul bando approvato con la succitata D.D. n. 583 del 25/08/2020.

Dato atto, inoltre, che il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Direzione Agricoltura e Cibo:

tramite il monitoraggio territoriale attuato insieme ai tecnici dell'Ente Nazionale Risi a partire da aprile 2017 e progressivamente esteso al fine di delimitare la superficie infestata da *Meloidogyne graminicola*, ha potuto accertare la presenza del nematode in un'area di estensione pari a 19 ettari nel 2017, circa 70 ettari nel 2018, circa 97 ettari nel 2019, fino ad arrivare a circa 103 ettari nel 2020;

sulla base dei rilievi effettuati nel corso del 2019, con la D.D. n. 141 del 24/03/2020 ha aggiornato la delimitazione delle aree di presenza del nematode galligeno, individuando una zona infestata ed una zona cuscinetto che comprende il territorio ricadente in un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata;

con D.D. n. 340 del 01/06/2020 ha aggiornato il Piano d'azione per contrastare la diffusione del nematode galligeno prevedendo misure fitosanitarie obbligatorie, che, in particolare, prevede specifiche ingiunzioni alle aziende agricole che conducono le risaie ricadenti nell'area infestata, imponendo le seguenti misure fitosanitarie obbligatorie:

- divieto di coltivazione delle piante ospiti;
- pulizia dei mezzi agricoli e degli strumenti di lavoro nel passaggio dall'appezzamento infestato a quelli limitrofi;
- eliminazione periodica delle piante ospiti infestanti;
- divieto di movimentazione del terreno;
- sommersione immediata dell'appezzamento, in caso di infestazione in risaia e mantenimento in stato di sommersione continua almeno dalla primavera all'inverno successivo;
- altre operazioni colturali specifiche per il controllo del nematode del riso impartite dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, come il sovescio di piante ad azione tossica sui nematodi;

ha verificato l'applicazione delle misure obbligatorie ingiunte nel corso di sopralluoghi periodici in campo, i cui verbali sono depositati agli atti del Settore stesso.

Dato atto, inoltre, che:

l'applicazione delle citate misure fitosanitarie obbligatorie determina, per le aziende agricole destinatarie dell'ingiunzione del succitato Settore, costi aggiuntivi e la totale perdita di produzione a seguito del divieto di coltivazione del riso; in dettaglio, si rilevano:

1. la perdita di reddito derivante dalla mancata coltivazione del riso (ovvero la differenza tra la produzione lorda vendibile ed i costi di produzione), calcolata sulla base dei dati produttivi e dei valori di mercato immediatamente prima dell'insorgere dell'organismo nocivo;
2. i costi aggiuntivi derivanti dalla messa in atto delle operazioni ingiunte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, quali:
 - a) costo dell'acqua per la sommersione;
 - b) costo della gestione della risaia sommersa;
 - c) costo delle operazioni colturali;
 - d) costo dei materiali acquistati;

in base alle valutazioni effettuate dal Settore regionale Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, si stima che, in relazione alle superfici coinvolte, pari a 103 ettari circa, e ai costi sostenuti durante la campagna risicola 2020, la dotazione finanziaria da destinare, nel 2021, alle PMI operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi sostenuti in quanto

ricadenti nelle aree infestate dal nematode galligeno di cui ai paragrafi precedenti, ammonta complessivamente a € 210.000,00.

Richiamato che l'articolo 18 bis della legge regionale 63/1978 prevede che, al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi di recente introduzione per i quali non esistono efficaci metodi di lotta, la Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, può concedere, alle PMI che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni emanate dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, contributi che siano commisurati al valore di mercato delle colture ed alla eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena.

Richiamato il combinato disposto dell'articolo 110, comma 2, lettera a) e dell'articolo 109 della legge regionale 1/2019 per la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla legge regionale 63/1978.

Richiamati altresì:

il Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio e, all'art. 16, definisce le Misure ammissibili per le quali possono essere concesse sovvenzioni;

il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625.

Dato atto che, quale esito delle verifiche del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Direzione Agricoltura e Cibo:

con il presente provvedimento non vengono apportate modifiche sostanziali alla misura di cui al caso SA.57732, comunicato il 19 giugno 2020, rispetto al quale la concessione del contributo di cui al presente provvedimento si configura quale prosecuzione;

la misura di cui al caso SA.57732, a seguito della succitata comunicazione ha avuto esito positivo, e che pertanto la concessione del contributo di cui al presente provvedimento avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U. U.E. serie L 193 del 1° luglio 2014): nel caso specifico, ai sensi dell'art. 26 del regolamento stesso, aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali.

Sentita in data 29/07/2021 la Commissione consiliare competente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 18bis della legge regionale 63/1978.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 63/1978, di:

approvare i criteri, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per la concessione di contributi, per il 2021, a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, così come definite all'articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, per le perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso;

stabilire che il contributo massimo concedibile nel 2021 ammonta complessivamente ad € 210.000,00 in favore delle PMI operanti nella produzione agricola primaria per finanziare le perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso ingiunti dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici alle aziende agricole, ricadenti nelle aree infestate dal nematode galligeno individuate con la D.D. n. 141 del 24/03/2020 e s.m.i. dello stesso Settore, in attuazione dell'art. 18 bis della L.R. 63/1978 e della D.D. n. 340 del 01/06/2020 che aggiorna il Piano d'azione per contrastare la diffusione di detto parassita;

stabilire altresì che il suddetto contributo massimo concedibile, al netto di tutti i costi che sarebbero stati comunque sostenuti, sia pari alla perdita di reddito derivante dalla mancata coltivazione del riso e dei costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie, ingiunte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

disporre, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, disponibile sul sito web regionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/normativa-nematode-galligeno-riso-meloidogyne-graminicola> e di stabilire che l'attuazione della misura sia condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione, che verrà effettuata non appena sarà pubblicato il provvedimento per l'assegnazione dei contributi;

stabilire che le eventuali risorse finanziarie non utilizzate di cui al presente provvedimento saranno destinate a finanziare eventuali ulteriori futuri contributi, a fronte del protrarsi dell'applicazione di misure fitosanitarie obbligatorie per la lotta al nematode galligeno del riso;

demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche, ad avvenuta chiusura degli interventi di controllo di cui alle prescrizioni del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, l'attivazione di un bando sulla base dei criteri di cui al paragrafo precedente e l'adozione dei provvedimenti di spesa.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".

Vista la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i."

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 210.000,00 per l'anno 2021, trova la seguente copertura finanziaria:

- per € 2.770,42 quali risorse finanziarie non utilizzate con il bando approvato con la D.D. n. 583 del 25/08/2020, di cui alla D.G.R. n. 16 – 1295 del 30/04/2020, accertate con la D.D. n. 862 del 01/12/2020;
- per € 100.222,76 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 173876/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021;
- per € 107.006,82 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 173878/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021.

Richiamato, altresì, che:

la L.R. 16/2002 istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

in base a quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

è stata stipulata la convenzione con ARPEA in data 28/05/2020 (rep. n. 99 dell' 11/06/2020) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002 per l'esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi;

con la D.D. n. 472 del 14/07/2020 è stato aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi oggetto della convenzione succitata, individuati con la D.D. n. 25 del 14/01/2019; a seguito di apposita comunicazione a riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 29/07/2020.

Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Vista la D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396, "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 63/1978:

1. di approvare i criteri, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per la concessione di contributi, per il 2021, a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, così come definite all'articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, per le perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso;
2. di stabilire che il contributo massimo concedibile nel 2021 ammonta complessivamente ad € 210.000,00 in favore delle PMI operanti nella produzione agricola primaria per finanziare le perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso ingiunti dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici alle aziende agricole, ricadenti nelle aree infestate dal nematode galligeno individuate con la D.D. n. 141 del 24/03/2020 e s.m.i. dello stesso Settore, in attuazione dell'art. 18 bis della L.R. 63/1978 e della D.D. n. 340 del 01/06/2020 che aggiorna il Piano d'azione per contrastare la diffusione di detto parassita;
3. di stabilire altresì che il contributo massimo concedibile di cui al punto precedente, al netto di tutti i costi che sarebbero stati comunque sostenuti, sia pari alla perdita di reddito derivante dalla mancata coltivazione del riso e dei costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie, ingiunte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e come specificato in premessa;
4. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 210.000,00 per l'anno 2021, trova la seguente copertura finanziaria:
 - per € 2.770,42 quali risorse finanziarie non utilizzate con il bando approvato con la D.D. n. 583 del 25/08/2020, di cui alla D.G.R. n. 16 – 1295 del 30/04/2020, accertate con la D.D. n. 862 del 01/12/2020;
 - per € 100.222,76 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 173876/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021;
 - per € 107.006,82 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 173878/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021;
5. di dare atto, inoltre, che la concessione del contributo regionale di cui al presente provvedimento, avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nel caso specifico, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento stesso, aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;
6. di disporre, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, disponibile sul sito web regionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte->

obbligatorie-nematode-galligeno-riso-meloidogyne-graminicola e di stabilire che l'attuazione della misura sia condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione, che verrà effettuata non appena sarà pubblicato il provvedimento per l'assegnazione dei contributi;

7. di stabilire che le eventuali risorse finanziarie non utilizzate di cui al presente provvedimento saranno destinate a finanziare eventuali ulteriori futuri contributi, a fronte del protrarsi dell'applicazione di misure fitosanitarie obbligatorie per la lotta al nematode galligeno del riso;
8. di demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche l'attivazione di un bando sulla base dei criteri di cui al punto 1, ad avvenuta chiusura degli interventi di controllo prescritti dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici e l'adozione dei provvedimenti di spesa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni da tale data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

REG.UE 652/2014, L. 183/87, D. Lgs 19/2021, L.R. 63/1978, articolo 18 bis, L.R. 1/2019, artt. 109 e 110.

Criteri per l'assegnazione di contributi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione e dei costi aggiuntivi a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*). Anno 2021.

1. PREMESSA

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte, con D.D. n. 340 del 01/06/2020, ha aggiornato il Piano d'azione per contrastare la diffusione del nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*) prevedendo misure fitosanitarie obbligatorie quali:

- divieto di coltivazione delle piante ospiti;
- pulizia dei mezzi agricoli e degli strumenti di lavoro nel passaggio dall'appezzamento infestato a quelli limitrofi;
- eliminazione periodica delle piante ospiti infestanti;
- divieto di movimentazione del terreno;
- sommersione immediata dell'appezzamento, in caso di infestazione in risaia e mantenimento in stato di sommersione continua almeno dalla primavera all'inverno successivo;
- altre operazioni colturali specifiche per il controllo del nematode del riso impartite dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, come il sovescio di piante ad azione tossica sui nematodi.

Specifiche ingiunzioni hanno imposto alle aziende agricole che conducono le risaie ricadenti nell'area infestata dal nematode galligeno individuata con la D.D. n. 141 del 24/03/2020, di attuare le predette misure fitosanitarie obbligatorie.

Tali aziende agricole hanno dunque subito perdite di produzione e sostenuto costi aggiuntivi a seguito di interventi di controllo di infestazioni dovute al parassita in questione.

A partire da novembre 2016, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici ha presentato una richiesta di cofinanziamento all'Unione europea sulla base del Reg. (UE) n. 652/2014, che prevede (artt. 16 e 17) che gli Stati membri possano ricevere sovvenzioni a sostegno di misure volte all'eradicazione e/o al contrasto della diffusione di organismi nocivi.

2. FINALITÀ

Il presente documento definisce i criteri per l'assegnazione di contributi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi dovuti a interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*). A detto contributo regionale, pari ad € 210.000,00, si provvede a dare la seguente copertura finanziaria:

- per € 2.770,42 quali risorse finanziarie non utilizzate con il bando approvato con la D.D. n. 583 del 25/08/2020, di cui alla D.G.R. n. 16 – 1295 del 30/04/2020, accertate con la D.D. n. 862 del 01/12/2020;

- per € 100.222,76 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 173876/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021;
- per € 107.006,82 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 173878/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021.

3. CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Potranno essere concessi contributi in base alle perdite di reddito ed ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti, sino ad un massimo di € 210.000,00 complessivi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, così come definite all'articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, per le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi dovuti agli interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*) ingiunti dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici alle aziende agricole ricadenti nelle aree infestate, individuate con la D.D. n. 141 del 24/03/2020, in attuazione della D.D. n. 340 del 01/06/2020 che aggiorna il Piano d'azione per contrastare la diffusione del parassita in questione.

L'operazione sarà attuata a bando.

4. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

I beneficiari, per presentare la domanda di contributo, devono:

1. essere microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, così come definite all'articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, destinatarie dell'ingiunzione notificata dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, che conducevano a riso le superfici ricadenti nell'area infestata, come definita dalla D.D. n. 141 del 24/03/2020;
2. aver correttamente eseguito tutti gli interventi ingiunti dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici;
3. essere precedentemente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte.

Sono escluse dall'aiuto le PMI operanti nella produzione agricola primaria:

- a) che hanno ricevuto e non rimborsato un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno dalla Commissione europea (clausola Deggendorf);
- b) in difficoltà, così come definite dall'art.2 comma 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

5. TIPOLOGIA ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale.

Il contributo regionale viene erogato in relazione

- alla quantità di superficie che sarebbe stata destinata alla coltivazione del riso nella campagna dell'anno 2020, ricadente nell'area infestata, come definita dalla D.D. n. 141 del 24/03/2020, ed interessata dal Piano d'azione per contrastare la diffusione del nematode galligeno, aggiornato con la D.D. n. 340 del 01/06/2020;

- agli interventi ed alle operazioni colturali adottate quali misure fitosanitarie obbligatorie ingiunte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici.

L'entità del contributo regionale è pari alla somma di:

1. perdita di reddito derivante dalla mancata coltivazione del riso (ovvero la differenza tra la produzione lorda vendibile ed i costi di produzione) calcolata sulla base dei dati produttivi e dei valori di mercato immediatamente prima dell'insorgere dell'organismo nocivo;
2. costi aggiuntivi derivanti dall'adozione delle misure fitosanitarie obbligatorie ingiunte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, quali:
 - costo dell'acqua per la sommersione;
 - costo della gestione della risaia sommersa;
 - costo delle operazioni colturali oggetto delle ingiunzioni;
 - costo del materiale acquistato (semi, diserbanti, concimi).

Gli aiuti di cui alla presente deliberazione possono essere cumulati con altri aiuti pubblici se la percentuale di aiuto totale non supera i massimali indicati all'art 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, vale a dire il 100%. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi dal succitato atto non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti all'art 26 del regolamento (UE) n. 702/2014. Inoltre, gli aiuti e gli altri eventuali pagamenti ricevuti dal beneficiario in virtù di polizze assicurative non supereranno il 100% dei costi ammissibili, così come indicato in base al criterio dell'articolo 26, paragrafo 13 del regolamento (UE) n. 702/2014.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo dovranno essere predisposte e presentate telematicamente utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), in base alle disposizioni che saranno definite in un successivo atto del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda in proprio o avvalendosi di un CAA o di un consulente di fiducia.

È consentito presentare una sola domanda di sostegno per azienda.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, pena la non ricevibilità.

La domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati e autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

Ulteriori documentazioni richieste dall'ufficio istruttore dovranno essere presentate, pena il rigetto della domanda, nei tempi che da esso saranno assegnati, durante la fase istruttoria della domanda stessa.

7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il bando per l'assegnazione di contributi a favore di PMI operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione e costi aggiuntivi a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso viene gestito dalla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Il procedimento *“Concessione dei contributi a favore di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione ed i costi aggiuntivi a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso: approvazione degli elenchi di liquidazione e incarico all’organismo pagatore regionale (ARPEA) all’esecuzione dei pagamenti”* ha come responsabile il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 e della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396, il procedimento inizia d’ufficio, si avvia a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 90 giorni. Il provvedimento finale è una determinazione dirigenziale di concessione dei contributi, di incarico e di autorizzazione all’organismo pagatore regionale (ARPEA) per l’esecuzione dei pagamenti.

Le domande di contributo verranno inserite nell’elenco di liquidazione secondo l’ordine alfabetico.

L’elenco di liquidazione verrà stilato a seguito di istruttoria delle domande di contributo che consiste in controlli amministrativi volti ad accertare la corretta esecuzione delle operazioni di campo sulla base dei verbali di sopralluogo effettuati periodicamente da parte del personale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici preposto al controllo del Piano d’azione per contrastare la diffusione del nematode galligeno.

Il pagamento del contributo ai beneficiari viene effettuato dall’ARPEA tramite gli appositi sistemi on-line.

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), approvato il 27 aprile 2016, ed entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016, e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847 *“Adempimenti in attuazione del Reg. (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3 giugno 2009”*, i contitolari del trattamento dei dati personali sono la Giunta regionale e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato della Giunta regionale per il trattamento dei dati è il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

La Regione Piemonte ha previsto di dotarsi di un registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del GDPR, in cui vengono esplicitate tutte le attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, tra le quali: *“Concessione dei contributi a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso”*; tale trattamento, relativo al procedimento connesso al presente atto, è stato individuato in capo al Settore Produzioni agrarie e zootecniche con nota 6 settembre 2019 n. 22696.

L’Amministrazione regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 provvederà all’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al GDPR.

Regione Piemonte e ARPEA garantiranno il rispetto del *“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”*. I dati, le informazioni ed ogni altra notizia appresa nel corso delle attività svolte in esecuzione del presente atto potranno essere divulgati solo in forma aggregata.

9. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016.

Decreto Ministeriale 6 luglio 2017 *“Misure d’emergenza per impedire la diffusione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana”*.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 *“Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”*.

Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, art. 18 bis.

Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014.

Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, artt. 109 e 110.

D.D. 24 marzo 2020, n. 141.

D.D. 1° giugno 2020, n. 340.

10. RINVIO

Per quanto non previsto si fa riferimento ad ogni altra normativa applicabile in materia.